

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1611 del 16/11/2020

Seduta Num. 45

Questo lunedì 16 **del mese di** novembre
dell' anno 2020 **si è riunita in** video conferenza

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Schlein Elena Ethel	Vicepresidente
2) Calvano Paolo	Assessore
3) Colla Vincenzo	Assessore
4) Corsini Andrea	Assessore
5) Felicori Mauro	Assessore
6) Lori Barbara	Assessore
7) Mammi Alessio	Assessore
8) Priolo Irene	Assessore
9) Salomoni Paola	Assessore

Presiede il Vicepresidente Schlein Elena Ethel
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2020/1673 del 04/11/2020

Struttura proponente: SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI
TRASPORTI E DEL PAESAGGIO
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLA MONTAGNA, AREE INTERNE, PROGRAMMAZIONE
TERRITORIALE, PARI OPPORTUNITA'

Oggetto: ATTUAZIONE DELL'ART. 71 DELLA L.R. N. 24 DEL 2017 E DELL' ART. 137
DEL D.LGS. N. 42 DEL 2004 - COMMISSIONE REGIONALE PER IL
PAESAGGIO - APPROVAZIONE DELLA COMPOSIZIONE, DELLE MODALITA'
DI FUNZIONAMENTO E DELLA DESIGNAZIONE DEL PRESIDENTE.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Roberto Gabrielli

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- l'art. 137 del D.Lgs. n. 42 del 2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio (da qui in avanti Codice) il quale:
 - al comma 1, prevede che le regioni istituiscano apposite commissioni, con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136 e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo 136;
 - al comma 2, individua la composizione delle suddette commissioni, indicando i componenti di diritto;
- la legge regionale n. 24 del 2017, 'Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio', ed in particolare, l'art. 71 che, in attuazione del citato art. 137 del Codice, istituisce e regola la nomina e le competenze della Commissione regionale per il paesaggio (da qui in avanti Commissione regionale), prevedendo in particolare che:
 - alla Commissione regionale compete l'attività che riguarda la istituzione, la verifica e l'aggiornamento, e l'integrazione delle prescrizioni d'uso delle Dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico, di cui agli artt. 137-141bis del Codice, e ogni altro atto o provvedimento che lo stesso Codice attribuisce alla competenza della Commissione stessa;
 - la Commissione **regionale** viene nominata con decreto del Presidente della Regione;
 - con propria deliberazione, vengano stabilite la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione **regionale** e la designazione del Presidente della Commissione regionale;

Dato atto che:

- la vigente Commissione **regionale** è stata nominata con proprio Decreto n. 9 del 25/01/2016, ai sensi dell'art. 40duodecies della previgente L.R. n. 20 del 2000 (ora abrogata e sostituita dalla citata L.R. n. 24 del 2017);
- la Commissione **regionale** dura in carica 5 anni, come stabilito dall'art. 71, comma 5, della L.R. n. 24 del 2017;
- essendo vicina la data di scadenza dal quinquennio di vigenza della Commissione **regionale**, si ritiene necessario predisporre gli atti che rendano possibile tale prossima nuova nomina, in attuazione dell'art. 71, comma 5;

Considerato, pertanto, procedere alla attuazione dell'art. 71, comma 5, della L.R. n. 24 del 2017;

Preso atto che:

- a seguito del D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del

turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89", è stata modificata l'organizzazione e la denominazione e competenza degli Uffici periferici del MiBACT, in particolare per quanto qui riguarda sono stati istituiti nelle regioni i Segretariati regionali del MiBACT che hanno sostituito le Direzioni Regionali;

- inoltre, con il successivo D.M. 23 gennaio 2016 sono state istituite le Soprintendenze Archeologia, Belle arti e Paesaggio come risultato dell'azione di fusione e accorpamento su tutto il territorio nazionale delle Soprintendenze Archeologia e delle Soprintendenze Belle arti e Paesaggio;
- pertanto, tali modifiche dovute alla complessiva riorganizzazione del MiBACT comportano necessariamente la variazione dei componenti di diritto previsti dall'art. 137 del Codice in rappresentanza dello stesso Ministero all'interno della Commissione regionale;

Dato atto che:

- per lo svolgimento dell'attività di competenza della Commissione regionale risulta fondamentale la conoscenza delle caratteristiche paesaggistiche, storiche, testimoniali, naturalistiche del territorio;
- pertanto, già dalla prima istituzione della Commissione regionale per il paesaggio con il proprio Decreto n. 165 del 2010, è stato ritenuto congruo, nell'ambito di un unico organo, individuare n. 3 macro aree corrispondenti ad ambiti territoriali omogenei, operando al suo interno una articolazione territoriale regionale sulla base delle analoghe caratteristiche territoriali, sociali ed economiche, e della articolazione delle Soprintendenze sul territorio regionale, da riunire in una composizione articolata a seconda delle proposte e gli oggetti via via esaminati dalla Commissione regionale;
- le tre macroaree sono così identificate:
 - territorio corrispondente alle Province di Piacenza e Parma;
 - territorio corrispondente alle Città metropolitana e delle Province di Reggio Emilia, Modena e Ferrara;
 - territorio corrispondente alle Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;
- sulla base delle suddette articolazioni territoriali verranno quindi individuati sia i componenti di diritto sia gli esperti scelti dalla Regione così come stabilito dall'art. 137, comma 2, del Codice;
- pertanto, la Commissione regionale per il paesaggio è legittimamente convocata sulla base dell'articolazione che varia a seconda dell'ambito territoriale cui si riferisce la proposta o l'oggetto all'ordine del giorno;
- questa condizione ha dato frutti positivi nell'attività pratica, tecnica e amministrativa, della Commissione regionale dal 2010 ad oggi;

Ritenuto, pertanto:

- alla luce delle indicazioni di cui sopra, di confermare la articolazione territoriale in n. 3 macroaree così come sopra indicate e fin qui utilizzate dalla Commissione regionale;

- di stabilire che la composizione della Commissione regionale per il paesaggio della Regione Emilia-Romagna, basata sull'articolazione territoriale in macroaree sopraindicate, è così determinata:

per la Regione Emilia-Romagna:

- il Responsabile del Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio;
- il Funzionario P.O. Pianificazione paesaggistica del Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio;

per il Ministero dei Beni e della attività culturali e del turismo:

- il Direttore del Segretariato Regionale del Ministero dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo per l'Emilia-Romagna;

e, in base alla competenza territoriale delle proposte e degli oggetti esaminati dalla Commissione regionale:

- il Soprintendente Archeologia, Belle arti e Paesaggio della Città metropolitana di Bologna e delle province di Reggio Emilia, Modena e Ferrara;
- il Soprintendente Archeologia, Belle arti e Paesaggio delle province di Parma e Piacenza;
- il Soprintendente Archeologia, Belle arti e Paesaggio delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;

Esperti di paesaggio:

- n. **3 Esperti di paesaggio per ognuna delle macro aree sopraindicate**, individuati dalla Giunta regionale di norma tra soggetti di qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella materia della tutela del paesaggio, eventualmente scelti nell'ambito delle terne designate dalle Università aventi sede in Regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi, oppure designati direttamente dalla Giunta regionale, come sotto meglio specificato;

Considerato opportuno, in attuazione della normativa statale e regionale, di prevedere che alle sedute della Commissione regionale siano invitati a partecipare:

- l'Amministrazione di Area Vasta competente per territorio in relazione alla proposta esaminata;
- il Sindaco del Comune competente per territorio in relazione alla proposta esaminata;
- un rappresentante del competente Comando regionale del Comando Carabinieri per la Tutela Forestale nei casi in cui la

- proposta riguardi boschi, foreste, filari, alberate o alberi monumentali;
- i collaboratori regionali o ministeriali, con funzione di esperti delle tematiche o dei territori interessati e di relatori tecnici delle proposte da sottoporre al parere dell'organo consultivo;
 - i collaboratori del Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio con il ruolo di supporto all'attività tecnico-amministrativa dell'organo consultivo;

Ritenuto opportuno, in merito alla designazione, individuazione e nomina degli **Esperti di paesaggio**, stabilire con il presente atto la procedura da applicare, in attuazione della normativa statale e regionale, prevedendo che:

- al fine di dare attuazione alla presente deliberazione, il Servizio regionale competente richiede alle Università aventi sede in Regione, alle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e alle associazioni portatrici di interessi diffusi di designare soggetti di qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella materia della tutela del paesaggio di qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella materia della tutela del paesaggio, al fine di essere nominati nella Commissione regionale come Esperti di paesaggio;
- gli Enti richiesti avranno 60 giorni per fornire le proprie designazioni;
- a seguito della designazione, la Giunta regionale, a seguito di approfondite istruttorie tecniche del Servizio competente, individua e nomina n. 3 Esperti di paesaggio per ognuna delle macroaree individuate dalla presente deliberazione, per un totale di n. 9 Esperti di paesaggio che partecipano in modalità articolata in base alla proposta o all'oggetto all'ordine del giorno;
- decorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di designazione, la Regione procede comunque alle nomine;
- la Giunta regionale in ogni caso può riservarsi di nominare Esperti di paesaggio al di fuori delle designazioni, qualora individui soggetti di qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella materia della tutela del paesaggio di qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella materia della tutela del paesaggio, che non rientrano nelle categorie citate;

Ritenuto, conseguentemente, che la Commissione regionale del paesaggio viene nominata con Decreto del Presidente della Giunta regionale in attuazione dell'art 71, comma 5, della L.R. n. 24 del 2017, sulla base della composizione stabilita dalla presente deliberazione e dell'articolazione territoriale interna in n. 3 macroaree come qui definite dalla Giunta regionale;

Visto, inoltre, il Regolamento "Norme per il funzionamento della Commissione regionale per il paesaggio" approvato con la propria deliberazione n. 86 del 1/2/2016, che regola il funzionamento della Commissione regionale;

Dato atto che l'art. 71, comma 5, della L.R. n. 24 del 2017, prevede fra l'altro di stabilire le modalità di funzionamento della Commissione regionale;

Considerato, alla luce delle modifiche intervenute dal 2016 ad oggi, che sia opportuno aggiornare e integrare il documento approvato con la propria deliberazione n. 86 del 1/2/2016;

Ritenuto, quindi, di approvare, per quanto riguarda le norme di funzionamento della Commissione regionale, il "Regolamento per il funzionamento della Commissione regionale per il paesaggio", di cui all'allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in attuazione dell'art. 71, comma 5, della L. R. n. 24 del 2017, che sostituisce le precedenti disposizioni approvate con la citata propria deliberazione n. 86 del 1/2/2016;

Dato atto, infine, che la citata propria deliberazione n. 86 del 1/2/2016 ha altresì nominato il Presidente della Commissione regionale, in attuazione della previgente normativa regionale;

Considerato che l'art. 71, comma 5, della L. R. n. 24 del 2017 stabilisce che la Giunta ha il compito di designare il Presidente della Commissione regionale;

Ritenuto quindi necessario procedere alla nomina del Presidente dell'organo regionale, designando nel ruolo il Responsabile del Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio;

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008 avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e succ. mod.;
- la propria deliberazione n. 468/2017 "Il sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna";
- la propria deliberazione n. 83/2020 concernente "Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022";
- la propria deliberazione n. 733 del 25/06/2020 ad oggetto "Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei Direttori Generali e dei Direttori di Agenzia e Istituto in scadenza il 30/06/2020 per consentire una valutazione d'impatto sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza COVID-19. Approvazione";

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative a indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni

predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il dirigente responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alla Montagna, Parchi e forestazione, Aree interne, Programmazione territoriale, Pari opportunità

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

- 1) di considerare le premesse qui integralmente riportate;
 - 2) di procedere a dare attuazione all'art. 137, del D.Lgs. n. 42 del 2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, da qui in avanti Codice, e dell'art. 71, comma 5, della L. R. n.24 del 2017, al fine di stabilire la composizione della Commissione regionale per il paesaggio della Regione Emilia-Romagna, le modalità del suo funzionamento e di designarne il Presidente;
 - 3) di confermare che la composizione della Commissione regionale per il paesaggio, nell'ambito dell'istituzione di un unico organo regionale, venga articolata al suo interno sulla base di analoghe caratteristiche territoriali, sociali ed economiche, e della articolazione delle competenze territoriali delle Soprintendenze presenti in Regione, individuando le seguenti n. 3 macroaree sono così identificate:
 - territorio corrispondente alle Province di Piacenza e Parma;
 - territorio corrispondente alle Città metropolitana e delle Province di Reggio Emilia, Modena e Ferrara;
 - territorio corrispondente alle Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;
- 2) di definire, pertanto, in attuazione dell'art. 71, comma 5, della L.R. n. 24 del 2017, delle disposizioni dell'art. 137, comma 2, del Codice, e sulla base della articolazione territoriale in n. 3 macroaree così come definita dalla presente deliberazione, la composizione della Commissione regionale per il paesaggio della Regione Emilia-Romagna così come di seguito determinata:

per la Regione Emilia-Romagna:

- il Responsabile del Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio;
- il Funzionario P.O. Pianificazione paesaggistico del Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio;

per il Ministero dei Beni e della attività culturali e del turismo:

- Direttore del Segretariato Regionale del Ministero dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo per l'Emilia-Romagna;

e, in base alla competenza territoriale delle proposte e degli oggetti esaminati dalla Commissione regionale:

- Soprintendente Archeologia, Belle arti e Paesaggio della Città metropolitana di Bologna e delle province di Reggio Emilia, Modena e Ferrara;
- Soprintendente Archeologia, Belle arti e Paesaggio delle province di Parma e Piacenza;
- Soprintendente Archeologia, Belle arti e Paesaggio delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;

Esperti di paesaggio:

- **N. 3 Esperti di paesaggio per ognuna delle macro aree sopraindicate**, individuati dalla Giunta regionale di norma tra soggetti di qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella materia della tutela del paesaggio, eventualmente scelti nell'ambito delle terne designate dalle Università aventi sede in Regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi oppure designati direttamente dalla Giunta regionale oppure designati direttamente dalla Giunta regionale;

4) di prevedere, in attuazione della normativa statale e regionale, che alle sedute della Commissione regionale siano invitati a partecipare:

- l'Amministrazione di Area Vasta competente per territorio in relazione alla proposta esaminata;
- il Sindaco del Comune competente per territorio in relazione alla proposta esaminata;
- un rappresentante del competente Comando regionale del Comando Carabinieri per la Tutela Forestale nei casi in cui la proposta riguardi boschi, foreste, filari, alberate o alberi monumentali;
- i collaboratori regionali o ministeriali, con funzione di esperti delle tematiche o dei territori interessati e di relatori tecnici delle proposte da sottoporre al parere dell'organo consultivo;
- il personale del Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio di supporto all'attività dell'organo consultivo;

5) di approvare la procedura di designazione, individuazione e nomina degli Esperti di paesaggio, così come stabilita nella premessa della presente deliberazione;

6) di approvare, il "Regolamento per il funzionamento della Commissione regionale per il paesaggio", di cui all'allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in attuazione dell'art. 71, comma 5, della L. R. n. 24 del 2017;

7) di designare quale Presidente della Commissione regionale il Responsabile del Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio;

8) di dare atto che, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche, si provvederà ad adempiere agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati in relazione alla tipologia del presente provvedimento, secondo le indicazioni operative contenute nella propria deliberazione n. 83/2020;

9) di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della **Regione Emilia-Romagna Telematico**.

“Regolamento per il funzionamento della Commissione regionale per il paesaggio”

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha il compito di individuare le modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione regionale per il paesaggio (da qui in avanti Commissione regionale), in attuazione dell'art. 71 della L. R. n. 24 del 2017 e dell'art. 137, comma 2, del D.Lgs n. 42 del 2004.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento è oggetto di esame e decisione da parte della stessa Commissione regionale.

Art. 2 Composizione e competenze della Commissione regionale per il paesaggio

1. La composizione della Commissione regionale è determinata dalla Giunta regionale in attuazione dell'art. 71, comma 5, della L. R. n. 24 del 2017.
2. Le competenze della Commissione regionale sono assegnate dalla legislazione nazionale e regionale.

Art. 3 Prime attività organizzative della Commissione regionale per il paesaggio

1. Il Presidente della Commissione regionale, nominato dalla Giunta regionale in attuazione dell'art. 71, comma 5, della L. R. n. 24 del 2017, ha il compito di coordinare e presiedere le attività della stessa Commissione, secondo le previsioni del presente regolamento.
4. Nel corso della prima seduta, i componenti della Commissione regionale nominano un Vice Presidente tra i propri componenti.
5. Nella prima seduta della Commissione regionale, inoltre, i componenti di diritto nominano i propri delegati nei casi di impossibilità a partecipare alle riunioni. Al fine di assicurare la continuità ai lavori della Commissione regionale, la designazione dei delegati dovrà essere il più possibile stabile per tutto il periodo di vigenza della Commissione regionale. La delega in ogni caso deve essere acquisita agli atti del Servizio regionale competente entro la giornata della seduta di Commissione regionale cui si riferisce.
6. Gli Esperti di paesaggio nominati dalla Giunta regionale non hanno diritto alla individuazione di un proprio delegato.

Art. 4 Supporto operativo alla Commissione regionale per il paesaggio

1. La Commissione regionale per l'esercizio dei propri compiti si avvale del supporto tecnico-scientifico dei collaboratori del Servizio competente, nominati con atto del Direttore Generale competente.
2. È compito di tali collaboratori la cura dell'attività di segreteria e di istruttoria preliminare delle proposte rimesse al parere della Commissione regionale, provvedendo, inoltre, agli adempimenti necessari al funzionamento della Commissione regionale, all'invio delle convocazioni e alla redazione dei verbali delle riunioni e dei pareri espressi dalla Commissione.

Art. 5

Funzionamento della Commissione regionale per il paesaggio

1. Le riunioni della Commissione regionale sono convocate dal Presidente, che ne determina l'ordine del giorno. Il Presidente presiede allo svolgimento delle sedute assegnando la parola e ponendo in votazione i pareri e quant'altro venga determinato dalla discussione.
2. In caso di impedimento o di assenza del Presidente, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dal Vice Presidente.
3. La convocazione delle sedute è comunicata a mezzo di avviso ai componenti inoltrato via PEC o mail. L'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, deve pervenire ai componenti almeno 10 giorni prima della seduta, salvo motivate ed espresse ragioni di urgenza.
4. Congiuntamente alla convocazione, la documentazione inerente agli argomenti all'ordine del giorno viene depositata presso la segreteria della Commissione regionale, che provvede a renderla consultabile da parte di tutti i componenti anche mediante l'utilizzo di canali informatici.
5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti di diritto della Regione e del Ministero, anche nei casi di trattazione di oggetti già precedentemente rinviati per mancanza del numero legale.
6. I pareri della Commissione regionale sono approvati con la maggioranza dei voti dei componenti presenti alla riunione, tra componenti di diritto ed Esperti di paesaggio. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
7. Alle riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, i collaboratori regionali o ministeriali, con funzione di esperti delle tematiche o dei territori interessati e di relatori tecnici delle proposte da sottoporre al parere dell'organo consultivo. Può inoltre partecipare, senza diritto di voto, il personale di supporto tecnico-amministrativo per l'attività della Commissione regionale.
7. Per l'esame di proposte relative a casi di particolare complessità e in tutti i casi ove ritenga opportuno, il Presidente, anche su richiesta dei componenti, può nominare una o più Commissioni ristrette, formate dagli stessi componenti, per l'esame tecnico delle singole proposte, finalizzato all'espressione del parere dalla Commissione regionale. Ciascuna Commissione ristretta è coordinata da uno dei componenti, indicato dal Presidente. La Commissione regionale decide volta per volta la modalità di approvazione degli esiti dell'esame svolto dalle Commissioni ristrette.

Art. 6

Durata in carica della Commissione regionale per il paesaggio

1. Ai sensi dell'art. 71, comma 5, della L. R. n. 24 del 2017, la Commissione regionale resta in carica 5 anni dalla data di approvazione del Decreto del Presidente della Giunta regionale con il quale viene nominata. In caso di scadenza del termine senza che sia stata nominata la nuova Commissione regionale, si applica il regime di proroga della Commissione regionale in carica, della durata massima di 90 (novanta giorni) giorni.
2. Quando un componente di diritto regionale o ministeriale cessa dalla carica ricoperta, subentra il successore nominato dall'Amministrazione competente.
3. Nell'ipotesi di recesso di uno o più dei componenti Esperti di paesaggio nominati dalla Regione, ovvero qualora uno di tali componenti rimanga ingiustificatamente assente per 3 sedute consecutive decadendo in tal modo dal proprio incarico, per la loro sostituzione per il periodo residuo di durata della Commissione regionale, il Servizio regionale competente avvia la procedura di nomina prevista dalla Giunta esclusivamente per la macro area territoriale di riferimento, oppure ricorrendo alla nomina diretta dell'Esperto di paesaggio.
4. I componenti uscenti svolgono le loro funzioni sino alla nomina dei loro successori ovvero dell'insediamento della nuova Commissione regionale.

Art. 7

Trattamento economico dei componenti della Commissione regionale per il paesaggio

1. La partecipazione dei componenti di diritto e degli Esperti di paesaggio alla Commissione regionale è senza oneri per la Regione.
2. Ai componenti di diritto non spettano né gettoni di presenza né rimborso delle spese sostenute.
3. È fatto salvo esclusivamente il rimborso delle spese vive sostenute dai componenti quali Esperti di paesaggio nella misura prevista dalla legislazione regionale in vigore per il trattamento di missione, qualora le sedute della Commissione regionale si svolgano al di fuori della sede ordinaria, ovvero qualora la partecipazione ai lavori imponga l'effettuazione di sopralluoghi necessari allo svolgimento dell'esame delle proposte. A questo fine, è obbligatorio presentare alla Segreteria della Commissione regionale i titoli attestanti le spese sostenute.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Roberto Gabrielli, Responsabile del SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2020/1673

IN FEDE

Roberto Gabrielli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2020/1673

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1611 del 16/11/2020

Seduta Num. 45

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi